



TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA

SEZIONE LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.

XXX/2024

Oggi 3/12/2024 è comparso l'Avv. Zampieri per la ricorrente. Nessuno è comparso per il Ministero convenuto.

Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del Ministero dell'istruzione.

L'Avv. Zampieri si riporta al ricorso.

Il Giudice pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO

IL GIUDICE

DOTT. XXXXX XXXXXX

Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024,
promossa da:

XXXX XXXXX (Avv.ti GANCI FABIO, ROSA DENIS, MICELI WALTER, RINALDI
GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLI, MANISCALCO MARIA),

c o n t r o



Ministero dell'Istruzione (contumace),

CARTA DOCENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento, attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato avente corso dal 1.09.2023, ha allegato di essere stata assunta a tempo determinato quale docente in forza di plurimi contratti annuali:

- per l'a.s. 2019/2020, dal 6.11.2019 al 6.06.2020;
- per l'a.s. 2020/2021, dal 16.10.2020 al 30.06.2021 e dal 23.10.2020 al 5.06.2021;
- per l'a.s. 2021/2022, dall'8.09.2021 al 30.06.2022;
- per l'a.s. 2022/2023, dal 23.09.2022 al 30.06.2023.

Parte ricorrente ha chiesto che le sia riconosciuto il diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite carta elettronica, al fine dell'aggiornamento e della formazione del personale docente per ciascun anno scolastico.

Il Ministero convenuto è rimasto contumace.

Va premesso che l'art. 1, c. 121, l. 107/15 *"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti"*, istituisce la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo, di nominali € 500,00 per ciascun anno scolastico, per l'acquisto di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all'aggiornamento del docente, da ultimo anche per l'acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici. La Carta non costituisce retribuzione accessoria, né reddito imponibile; i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo sono rimessi a un d.p.c.m.; il d.p.c.m. del 23.9.15 stabilisce che la carta sia assegnata esclusivamente al docente a tempo indeterminato, che essa possa essere revocata nel caso di interruzione del rapporto nel corso dell'anno, che sia incompatibile con sospensioni del rapporto per motivi disciplinari; che debba essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Deve in primo luogo rilevarsi che, ai sensi dell'art. 282 d.lgs. 297/94, *"l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica."*



L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'art. 287.

I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.

Tale disposizione si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 4 pt. 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento.

Parte ricorrente, sulla base di quanto provato in atti, ha svolto nell'anno scolastico 2019/2020 supplenza fino al termine delle lezioni e negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 supplenze annuali e, più precisamente, supplenze volte a coprire posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (vacanze su organico di fatto, sino al 30 giugno).

Parte ricorrente ha attualmente in essere un rapporto a tempo indeterminato.

Deve anche rilevarsi, ai sensi dell'art. 6 del d.p.c.m. 28.11.16, che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta docente dell'anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

Al fine di evitare l'effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato, l'intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio.

Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l'art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto del ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa.

Sono dovute le spese di lite.



P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di Stefania Spano' di usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;

dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rilasciare a STEFANIA SPANO' una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 2000,00;

condanna il Ministero dell'Istruzione a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1000,00 di compensi – oltre all'incremento del 30% *ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014* – oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Padova, li 3/12/2024.

Il Giudice est.

Dott. XXXXX XXXX

